

ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo ha come oggetto la collaborazione fra società private e associazioni, al fine di svolgere attività di consulenza e servizi in ambito di gare in appalti pubblici e privati.

Le parti coinvolte sono:

Gruppo GM S.r.l. (P.Iva: 17044341000), in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in 00173 - Roma (RM) Via Frascineto n. 8.

E

UNIONE NAZIONALE ISTITUTI DI VIGILANZA – UNIV (C.F.: 04714441005), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Lucania n. 13, 00187 Roma

di seguito indicati come le Parti.

PREMESSO CHE

Le Parti desiderano cooperare al fine di instaurare una partnership professionale in ambito di consulenza tecnica nelle gare di appalto sia pubbliche che private;

Le Parti si impegnano a rispettare le regole della diligenza e della buona fede e, pertanto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto dell'Accordo

1.1. Lo scopo del presente accordo quadro è quello di offrire un servizio di assistenza, segnalazione e consulenza tecnica da parte del Gruppo GM alle aziende e alle cooperative associate con l'UNIV;

1.2. La predetta attività di assistenza tecnica in ambito di gare di appalto pubblico e privato verrà offerta dal Gruppo GM mediante l'istituzione di uno sportello a disposizione di tutte le aziende aderenti all'UNIV, offrendo i seguenti servizi:

- A. segnalazione gara nel settore della vigilanza armata e dei servizi di sicurezza, già servizi fiduciari, con frequenza quotidiana esclusivamente agli indirizzi mail segreteria@univigilanza.it e info@univigilanza.it;
- B. supporto operativo alla valutazione e analisi dei documenti di gara, compresa redazione della documentazione necessaria alla partecipazione;

Articolo 2 – Durata

2.1. Il presente contratto si perfeziona ed avrà effetto alla data di sottoscrizione condivisa dalle Parti. La durata è prevista per 2 anni. La durata potrà essere rivista concordemente fra le Parti. L'Accordo si intende non automaticamente rinnovato alla scadenza, salvo diverso accordo scritto, da definire almeno 30 giorni prima della naturale scadenza.

Articolo 3 - Costi e Pagamenti

3.1. Le Parti metteranno a disposizione i propri servizi operativi e la propria consulenza;

3.2. Le prestazioni rese in forza del presente accordo quadro, indicate al punto 1.2 A, vengono rese a titolo gratuito, mentre le prestazioni indicate al punto 1.2 B saranno oggetto di apposito preventivo da concordare tra Gruppo GM e l'azienda aderente all'UNIV, che manifesta l'interesse a partecipare alla procedura.

3.3. In caso di aggiudicazione della gara ed a seguito della sottoscrizione del contratto di appalto da parte della società partecipante, Gruppo GM riconoscerà all'UNIV un importo pari al 10% della success fee concordata con l'azienda partecipante.

La predetta somma verrà versata, una volta ricevuta la success fee da parte dell'azienda aggiudicataria, previa emissione di regolare fattura. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario

Articolo 4 – Riservatezza

4.1. Le Parti si impegnano pertanto per un periodo di anni 2 (due) a: non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte.

Articolo 5 – Recesso e risoluzione

5.1. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere alle altre Parti con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di 30 giorni.

5.2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono su quanto già eseguito e maturato.

5.3. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, la Parte è obbligata per le spese sostenute e per quelle impegnate fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso.

5.4. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente Accordo si risolve di diritto nei seguenti casi:

a) Violazione degli obblighi di riservatezza;

b) Variazione unilaterale e non concordata dell'oggetto;

c) Inadempimento da parte di una delle Parti, con particolare riferimento agli impegni anche economici assunti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, tardivi pagamenti).

5.5. In caso di risoluzione dell'Accordo ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento di uno dei Partner, quest'ultimo è tenuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate, al riconoscimento del maggior danno patito dalle altre Parti.

Articolo 6 - Legge applicabile e Foro competente

6.1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

6.2. Ogni controversia concernente l'interpretazione o l'esecuzione dello stesso è definita amichevolmente tra le Parti.

6.3. Ove non sia possibile risolvere amichevolmente qualsiasi controversia il foro competente è quello di Roma.

Articolo 7 – Manleva

7.1. Le Parti rilasciano reciprocamente, a titolo gratuito, autorizzazione all'utilizzo del proprio nome commerciale, dei propri marchi (logo aziendale) e di ogni segno distintivo su tutti i documenti commerciali ed

istituzionali, su canali di comunicazione online e offline, per lo svolgimento di attività di marketing e di sviluppo commerciale dei prodotti e dei servizi offerti dalle stesse.

7.2. È fatto divieto alle parti di concessione d'uso, di cessione o di subconcessione totale o parziale a terzi dei reciproci loghi/marchi e segni distintivi, salvo previa autorizzazione scritta.

7.3. Le parti si riservano il diritto di ritirare questa autorizzazione qualora ritengano, a loro insindacabile giudizio, che essa possa causare pregiudizio o danno al rispettivo buon nome e reputazione sul mercato.

7.4. Il diritto di utilizzo dei segni distintivi viene tra tutte le parti reciprocamente concesso a titolo gratuito, ed è strettamente limitato agli usi che rientrano nella realizzazione dell'oggetto del presente Accordo.

7.5. Le parti dichiarano di essere a conoscenza della legislazione e delle normative al riguardo.

Letto, redatto e sottoscritto in Roma in data 31 maggio 2024

GRUPPO GM S.r.l.

UNIONE NAZIONALE IMPRESE DI VIGILANZA E SERVIZI DI SICUREZZA - UNIV

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 c.c., le parti dichiarano di aver letto accuratamente e di approvare specificamente gli articoli: 1,2,3,4,5,6,7.

L.c.s.

GRUPPO GM S.r.l.

UNIONE NAZIONALE IMPRESE DI VIGILANZA E SERVIZI DI SICUREZZA - UNIV
